



COMUNE DI FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
IUC**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 113 Del 31 luglio 2014

Indice generale

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC.....	4
art.1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....	4
art.2 - Soggetto attivo.....	4
art.3 - Funzionario responsabile.....	4
art.4 - Decorrenza ed efficacia del regolamento.....	4
CAPO II – TASSA SUI RIFIUTI - TARI.....	5
art.5 - Oggetto.....	5
art.6 - Servizio di gestione dei rifiuti.....	5
art.7 - Rifiuti assimilati agli urbani.....	5
art.8 - Soggetto attivo.....	5
art.9 - Presupposto impositivo.....	5
art.10 - Soggetti passivi.....	6
art.11 - Esclusioni dall'applicazione del tributo.....	6
art.12 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	7
art.13 - Superfici soggette al tributo.....	7
art.14 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del tributo	9
art.15 - Determinazione della tariffa.....	9
art.16 - Articolazione della tariffa.....	10
art.17 - Periodi di applicazione del tributo.....	10
art.18 - Tariffa per le utenze domestiche.....	10
art.19 - Occupanti le utenze domestiche.....	11
art.20 - Tariffa per le utenze non domestiche.....	11
art.21 - Classificazione delle utenze non domestiche.....	11
art.22 - Scuole statali.....	12
art.23 - Tributo giornaliero.....	12
art.24 - Tributo provinciale.....	12
art.25 - Riduzioni per le utenze domestiche.....	12
art.26 - Riduzioni per le utenze non domestiche.....	13
art.27 - Riduzioni per il recupero di rifiuti assimilati.....	13
art.28 - Riduzioni per la raccolta differenziata.....	13
art.29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	14
art.30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	14
art.31 - Obbligo di dichiarazione.....	14
art.32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	14
art.33 - Poteri del Comune.....	15
art.34 - Accertamento.....	15
art.35 - Sanzioni.....	16
art.36 - Riscossione.....	16
art.37 - Interessi.....	17
art.38 - Rimborsi.....	17
art.39 - Somme di modesto ammontare.....	17
art.40 - Contenzioso.....	17
art.41 - Clausola di adeguamento.....	18
art.42 - Disposizioni transitorie.....	18
art.43 - Disposizioni transitorie per l'anno 2014.....	18
ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche.....	19
ALLEGATO B – Riduzioni di superficie dei produttori contestuali di rifiuti speciali.....	20
assimilati e non assimilabili.....	20
ALLEGATO C – Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle.....	21

utenze domestiche non residenti.....	21
CAPO III – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.....	22
art.44 - Oggetto	22
art.45 - Soggetti passivi.....	22
art.46 - Presupposto impositivo.....	22
art.47 - Esenzioni - esclusioni.....	22
art.48 - Assimilazioni.....	23
art.49 - Detrazione per l’abitazione principale.....	23
art.50 - Determinazione valori venali per le aree fabbricabili	23
art.51 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....	24
art.52 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali.....	24
art.53 - Quota riservata allo stato.....	24
art.54 - Versamenti.....	24
art.55 - Dichiarazione.....	25
art.56 – Attività di controllo ed interessi moratori.....	25
art.57 – Rimborsi.....	25
art.58 - Attività di recupero.....	26
art.59 – Riscossione coattiva.....	26
CAPO IV – TASI.....	27
art.60 - Oggetto	27
art.61 - Presupposto impositivo.....	27
art.62 - Soggetti passivi.....	27
art.63 – Base imponibile.....	27
art.64 - Determinazione delle aliquote.....	28
art.65 - Detrazioni riduzioni ed esenzioni.....	28
art.66 - Versamenti.....	28
art.67 - Dichiarazione.....	29
art.68 – Attività di controllo ed interessi moratori.....	29
art.69 – Rimborsi.....	30
art.70 - Attività di recupero.....	30
art.71 – Riscossione coattiva.....	30

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

art.1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni di cui al D.L. 16 del 6 marzo 2014, D.L. 66 del 24 aprile 2014, D.L. 88 del 9 giugno 2014, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui l'articolo 1, commi 667 e 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

art.2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Fano relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo per IMU (Imposta municipale propria), TASI (Tributo sui servizi indivisibili) e TARI (Tassa sui rifiuti), per l'intera annualità fiscale, il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

art.3 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

art.4 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II – TASSA SUI RIFIUTI - TARI

art.5 - Oggetto

1. Il presente capo disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), avente natura tributaria, istituita dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

art.6 - Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

art.7 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) secondo quanto previsto nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

art.8 - Soggetto attivo

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Il Comune di Fano, in qualità di soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, individua Aset Holding S.p.A. corrente in Fano, quale gestore preposto all'applicazione della TARI (in seguito chiamato semplicemente "Gestore del tributo") e quale società concessionaria preposta all'espletamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del tributo.

art.9 - Presupposto impositivo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La presenza di arredo, l'acquisizione della residenza anagrafica oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

art.10 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

art.11 - Esclusioni dall'applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, fatta eccezione per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le superfici delle istituzioni scolastiche statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi fornitura attiva di servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica);
 - b) le superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non è compatibile o non si abbia, di regola, la presenza umana;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine dei lavori, fatta esclusione per le unità immobiliari relative ad attività con licenza stagionale che sono soggette a tali interventi edilizi in periodi fuori dalla stagione lavorativa;

- f) le aree e i locali evidentemente impraticabili/inagibili o con accessi interclusi;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- h) le soffitte, i solai e i sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, ascensori o montacarichi;
- i) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi ammessi nello Stato.

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi e direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

art.12 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne possano dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici degli immobili strumentali a fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, compresa l'attività florovivaistica, che siano classificati con categoria catastale D10 e che producano esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa, esclusi i locali ad uso agrituristico che sono soggetti al tributo nei modi previsti al successivo art. 13 comma 12;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private che, come attestato da certificazione del direttore sanitario, siano adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per i locali e le aree in cui si svolgono attività non domestiche che producono sia rifiuti speciali non assimilabili sia rifiuti assimilati agli urbani, qualora sia impossibile o quantomeno difficoltoso, individuare le superfici escluse dal tributo ai sensi del precedente comma 1, causa l'uso promiscuo cui sono adibite, sono applicate, per le indicate categorie, le riduzioni di superficie riportate indicate nell'allegato B.

4. Per usufruire delle riduzioni di cui al precedente comma, le utenze interessate dovranno dimostrare al Gestore del tributo che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali non assimilabili di entità congrua alle riduzioni previste, presentando entro il 28 febbraio dell'anno dal quale avrà inizio la riduzione, la documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti/recuperi di detti rifiuti.

art.13 - Superfici soggette al tributo

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione

civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati riferita alle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano.

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata al netto dei muri con esclusione di quella parte con altezza pari o inferiore a 150 centimetri. In particolare per le utenze domestiche, in attesa che vengano attivate le procedure di allineamento di cui al precedente comma 1, la superficie calpestabile viene calcolata considerando, in aggiunta alla superficie dei vani principali degli immobili, anche la superficie degli accessori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni, scale e sottoscale) comprese le superfici dei locali di servizio anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, soffitte) nonché le superfici di porticati, logge, tettoie e simili comprese, purché interamente coperte, le superfici di balconi, terrazze e posti auto.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

7. Per i distributori di carburanti in aggiunta alla superficie dei locali si considera soggetta al tributo la superficie derivante dalla proiezione a terra della pensilina. Alle eventuali superfici adibite ad altri usi (quali bar, ristorante, market, ecc.) si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. Per gli stabilimenti balneari si considera soggetta a tributo tutta la superficie di pertinenza (che sia area demaniale in concessione, area comunale in locazione oppure area privata) in misura ridotta secondo le seguenti fasce o scaglioni:

- del 60% (assoggettamento superficie da 0 a 1.000 mq);
- del 65% (assoggettamento superficie da 1.001 a 3.000 mq);
- del 70% (assoggettamento superficie oltre 3.000 mq);

Rimangono escluse dalla predetta disposizione le eventuali superfici adibite ad altri usi non direttamente connessi con l'attività prevalente (quali bar, ristorante, market, ecc) alle quali si applicherà la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

9. Per i campeggi in aggiunta alle superfici di locali ed aree coperte, si considera soggetta a tributo tutta l'area scoperta in misura ridotta secondo le seguenti fasce o scaglioni:

- del 60% (assoggettamento superficie da 0 a 7.000 mq);
- del 65% (assoggettamento superficie da 7.001 a 12.000 mq);
- del 85% (assoggettamento superficie oltre 12.000 mq);

Esclusivamente al fine del calcolo della superficie soggetta a tributo degli agricampeggi in aggiunta alla superficie di eventuali locali o aree coperte si considera che ogni singola piazzola di sosta sia pari a 20 mq.

10. Per le attività che praticano commercio all'ingrosso in via del tutto esclusiva (farà fede la

classificazione delle attività economiche sulla base del codice ATECO di cui al successivo art.21) si applicherà la tariffa prevista per il relativo commercio al dettaglio considerando, esclusivamente per l'area di vendita, una superficie pari alla superficie totale ridotta del 50%

11. Al ristorante di un albergo (compresi cucina, servizi igienici ed accessori) il cui utilizzo non sia esclusivo per i clienti dell'albergo stesso, verrà applicata la categoria 22 (ristoranti) di cui all'allegato A, mentre alla superficie rimanente dell'albergo si applicherà la categoria 8 (alberghi senza ristorante).

12. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

art.14 - Piano Finanziario di gestione del servizio e del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché delle attività di gestione del tributo.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione tecnica, redatto congiuntamente dal Gestore del servizio (relativamente alle componenti tecniche ed operative relative alla raccolta, spazzamento e smaltimento) e dal Gestore del tributo/Comune di Fano (relativamente ai Costi amministrativi per la riscossione e gestione del tributo) e approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero, per tutte le attività di competenza per la gestione di tutte le attività afferenti l'esecuzione del servizio e la gestione del tributo.

4. Al Piano Finanziario in fase di approvazione dovranno essere imputate eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato oltre ad altri costi di competenza comunale, ed in particolare:

- a) lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo, al netto del tributo provinciale;
- b) gli eventuali crediti divenuti inesigibili;
- c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla L. 31/2008.

art.15 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

art.16 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione;
- b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

art.17 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il presupposto di cui all'art. 9 del presente regolamento, ed è computato a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto per l'applicazione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. Farà fede la data di presentazione della dichiarazione di cessazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa si considera come data di variazione la data di presentazione della relativa dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. In ogni caso la decorrenza non potrà essere antecedente al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la documentazione. Si prescinde dall'obbligo di tale dichiarazione per le informazioni che il Gestore del tributo acquisirà periodicamente dall'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

4. Le dichiarazioni di inizio utenza devono essere presentate entro 30 giorni dal momento in cui si realizza il presupposto.

art.18 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.

158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione delle tariffe.

art.19 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, ivi compresi anche eventuali componenti temporaneamente domiciliati altrove.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, si assume come numero degli occupanti quello indicato nella tabella di cui all'allegato C.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

art.20 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni classe di attività, contestualmente all'approvazione delle tariffe con delibera del Consiglio Comunale.

4. Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono i livelli quantitativi previsti dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa, la società di Gestione del servizio potrà provvedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. In tal caso la convenzione supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del Gestore del tributo nei confronti dell'utenza non domestica.

art.21 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Possono tuttavia essere applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata e purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

art.22 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

art.23 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico per lo svolgimento del commercio ambulante.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della particolarità di tali eventi, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio, ed il relativo costo è quindi escluso dal Piano Finanziario.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

art.24 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale.

art.25 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, del 20% alle abitazioni di cui al precedente articolo 19 comma 3.
2. La predetta riduzione sarà regolata d'ufficio.

art.26 - Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 25% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti/e ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 182 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al precedente comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Tale documentazione dovrà essere presentata al momento della dichiarazione iniziale o di variazione e la relativa riduzione sarà accordata dalla data di decorrenza della dichiarazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 17 commi 3 e 4.
3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

art.27 - Riduzioni per il recupero di rifiuti assimilati

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato correttamente al recupero nell'anno di riferimento.
2. La riduzione fruibile, in misura sino al 100% della quota variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti ed avviati al recupero, non utilizzando le prestazioni fornite dal Gestore del servizio, rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie tassabile}} * 100$$

Sono esclusi, nella contabilizzazione dei rifiuti avviati al recupero, gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi.

3. I quantitativi avviati al recupero dovranno risultare da copie dei formulari di identificazione attestanti l'invio a ditte operanti nel settore, che dovranno essere consegnati al Gestore del tributo entro il 28 febbraio di ogni anno per i conferimenti relativi all'anno precedente.

art.28 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è ridotta a consuntivo nei confronti di quelle utenze che effettuano la raccolta differenziata presso il Centro di Raccolta Differenziata o il Centro Ambiente Mobile, prevedendo uno sconto per ogni kg di materiale conferito secondo quanto riportato nel relativo allegato alla deliberazione di approvazione delle tariffe. Gli sconti saranno conteggiati ed accreditati in maniera automatica.
2. E' assicurata una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Tale riduzione è regolata d'ufficio nel caso del rilascio da parte dal Gestore del servizio della relativa attrezzatura ovvero viene accordata previa sottoscrizione, da parte del richiedente, di regolare autocertificazione a norma di legge.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo dell'80% della quota variabile della tariffa dovuta.

art.29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

art.30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

art.31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 10 del presente Regolamento, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e le relative variazioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

art.32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di inizio utenza deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

2. Le dichiarazioni di variazione o cessazione vanno presentate anch'esse entro il termine di cui al precedente comma e saranno regolate come previsto all'art. 17 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

3. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

4. La dichiarazione (iniziale, di variazione o cessazione) relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito) dell'intestatario della scheda famiglia o altro occupante;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza, recapito);
- c) l'ubicazione dell'immobile specificando via, numero civico ed interno, se esistente;
- d) la superficie e i dati identificativi catastali aggiornati dell'unità principale e relative pertinenze;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione (originaria, di variazione o cessazione) relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione sociale, codice fiscale e/o partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e identificativi catastali aggiornati dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici proposti. In alternativa può essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., oppure inviata in via telematica con posta certificata. In tali casi fa fede la data di spedizione/invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

art.33 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nelle prerogative specifiche del ruolo all'interno dell'Ente, fermo restando le funzioni e responsabilità spettanti al Gestore del tributo ed al funzionario della riscossione da questi designato ai sensi dell'art. 13 punto 1 dell'accordo quadro disciplinante i rapporti giuridico-economici per l'esecuzione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate patrimoniali in essere tra il Comune ed Aset Holding Spa .

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Gestore del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Gestore del tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

art.34 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata dal Gestore del tributo, a pena di decadenza

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Per quanto concerne la possibilità di effettuare il suddetto pagamento in più rate, si rimanda a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali all'art. 6, comma 3.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono, per le annualità successive, ai fini dichiarativi e del calcolo dell'entità del tributo dovuto.

art.35 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

art.36 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno, ottobre e febbraio dell'anno successivo.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. A seguito dell'invio degli inviti di pagamento il Gestore del tributo procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli inviti rimasti insoluti, da

inviarsi mediante raccomandata A.R.. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione del 30% per omesso, insufficiente o tardivo versamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 471/97 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.

4. Il contribuente che non versi, entro la scadenza prevista, la somma indicata nel sollecito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, tardivo o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

5. Per quanto concerne la possibilità di effettuare il suddetto pagamento in più rate, si rimanda a quanto previsto dal regolamento generale delle entrate comunali all'art. 6, comma 3.

art.37 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel regolamento generale delle entrate comunale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

art.38 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

art.39 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Gestore del Tributo non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o pari a 5,00 euro per anno d'imposta.

art.40 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle

superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

1. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

art.41 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

art.42 - Disposizioni transitorie

1. Il Gestore del tributo continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

art.43 - Disposizioni transitorie per l'anno 2014

1. Il Comune di Fano, in qualità di soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, dispone limitatamente all'annualità 2014, che il Gestore del tributo (Aset Holding Spa) si avvalga per l'espletamento delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria prioritariamente della struttura organizzativa dell'attuale Gestore del servizio (Aset Spa) attraverso la definizione di apposito contratto di servizio.

2. In considerazione dell'avverso evento atmosferico che ha colpito il 26 luglio 2014 il territorio del Comune di Fano (ed in particolare le zone di Ponte Sasso, Tombaccia/Caminate, Fenile/Carignano e Cuccurano) provocando ingenti danni alle strutture pubbliche e private, il Comune di Fano sospende per mesi quattro la riscossione di tutte le rate di competenza 2014 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) demandando alla Giunta Comunale l'esatta perimetrazione del territorio interessato dall'evento di cui sopra, all'interno del quale rientrano i contribuenti oggetto di tale agevolazione.

ALLEGATO A – Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

ALLEGATO B – Riduzioni di superficie dei produttori contestuali di rifiuti speciali assimilati e non assimilabili

ATTIVITA'	% RIDUZIONE SUPERFICIE
lavanderie e tintorie	20%
laboratori eliografici, di sviluppo fotografico tipo-litografie, incisioni, serigrafie	15%
vetrerie, lavorazione marmi	50%
autofficine, autocarrozzerie, elettrauti, gommisti	50%
autorimessaggi, magazzini	30%
verniciatura, vetroresina	50%
carpenteria metallica	60%
macellerie al dettaglio	30%
cucine di ristoranti, pizzerie, alberghi	20%
ambulatori medici e dentistici	20%
laboratori odontotecnici	20%
aree commerciali produttrici di imballaggi terziari	10%
aree di produzione di attività industriali/artigianali	50%
pescherie	70%

ALLEGATO C – Numero di componenti il nucleo familiare da attribuire alle utenze domestiche non residenti

SUPERFICIE (MQ)	ABITANTI EQUIVALENTI
0 - 35	1
36 - 50	2
51 - 65	3
66 - 80	4
81 - 95	5
96 e oltre	6

CAPO III – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

art.44 - Oggetto

1. Il presente capo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi 639 e seguenti.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

art.45 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono quelli così individuati dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) i proprietari di immobili ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
 - b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto;
 - d) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

art.46 - Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli posseduti da IAP o coltivatori diretti.

art.47 - Esenzioni - esclusioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.
3. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di proprietà di IAP o coltivatori diretti. Per tali fabbricati è necessario che il requisito di ruralità risulti attribuito dall'Agenzia del Territorio con specifica annotazione trascritta agli atti.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

5. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.. Le pertinenze delle abitazioni sopra descritte devono essere ubicate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale e appartenere alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con il limite massimo di tre pertinenze, una per ogni diversa categoria catastale,

6. L'imposta municipale propria non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

art.48 - Assimilazioni

1. Ai fini dell'imposta municipale propria è assimilata all'abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

art.49 - Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per l'unità immobiliare ad essa assimilata, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che non rientrano nella definizione di cui all'art. 47 comma 6 lettera b) del presente capo.

art.50 - Determinazione valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di

controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Detti valori hanno carattere orientativo e non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune. La delibera può essere modificata annualmente. In mancanza di delibera di modifica si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

art.51 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

art.52 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

art.53 - Quota riservata allo stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %.

2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 54 del presente capo.

3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

art.54 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolari anche se effettuati da

un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

7. Non è dovuto il versamento qualora l'imposta dovuta sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

art.55 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

3. Gli enti non commerciali, così come stabilito dal comma 719, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

4. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui al comma 1, anche in via telematica, seguendo le modalità previste dal citato comma 719 della legge n. 147/2013.

5. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 47 comma 5 lettere a) b) c) d) ed all'articolo 48 del presente capo, il soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione di variazione IMU e/o della apposita autocertificazione attestanti il possesso dei requisiti, pena la decadenza dal beneficio.

art.56 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

art.57 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 56, comma 2 del presente capo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 54 comma 7.

art.58 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

art.59 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

CAPO IV – TASI

art.60 - Oggetto

1. Il presente capo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, istituita dall'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, dal D.L. 66 del 24 aprile 2014 e D.L. 88 del 9 giugno 2014.
2. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

art.61 - Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

art.62 - Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 61 del presente capo.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La percentuale annua della TASI a carico dell'occupante (dal 10% al 30%) verrà stabilita annualmente in sede di approvazione delle aliquote, la restante parte (dal 90% al 70%) sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta per intero dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, da intendersi fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

art.63 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

2. La base imponibile così come stabilita al comma precedente si adegua automaticamente ai successivi interventi normativi.

art.64 - Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. La somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille, così come stabilito dall'art. 1 comma 676 della L. 147/2013;

art.65 - Detrazioni riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale, con la medesima delibera di determinazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni dalla TASI, in favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione della detrazione stessa.
2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente comma, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettere a), b), c), d), e).
3. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dall' art. 1, comma 3, D.L. 16/2014, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.
5. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli così come stabilito dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.

art.66 - Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi

alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica e la mancanza dei dati necessari all'individuazione dei soggetti occupanti e non possessori, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. A decorrere dall'anno 2015, il comune al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti renderà disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.
4. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Per l'anno 2014, così come stabilito dall'art. 1 del D.L. 88 del 9 giugno 2014, la scadenza del versamento della prima rata della TASI è il 16 ottobre 2014.
7. I versamenti della TASI si considerano regolari anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.
8. Non è dovuto il versamento qualora l'imposta dovuta sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
9. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso o la detenzione, a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratta per almeno 15 giorni è computato per intero.

art.67 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

art.68 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

art.69 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 68, comma 2 del presente capo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal precedente art. 66 comma 6.

art.70 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,00.

art.71 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.